

Art. 19

(Aggiornamento professionale)

La Regione, nell' ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di qualificazione ed aggiornamento per il personale degli asili - nido.

Tali attività si articolano in:

- a) corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione d' intesa con gli enti locali, al fine di armonizzare ed elevare le differenti formazioni scolastiche;
- b) corsi periodici di riqualificazione e di aggiornamento professionale, organizzati dagli enti locali d' intesa con la Regione;
- c) altre iniziative quali: seminari e giornate di studio organizzati dagli enti locali e dagli organi di decentramento amministrativo, sentito il comitato di gestione, allo scopo di confrontare ed armonizzare le varie esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi, nonché di approfondire la conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio.

Gli enti gestori sono tenuti comunque a svolgere annualmente attività di formazione ed aggiornamento degli operatori in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio.

(13) La Regione promuove e finanzia progetti di aggiornamento collegati anche ad ipotesi di sperimentazione organizzativi ed educativi. **(13)** Gli enti gestori per l'attuazione della formazione permanente si avvarranno in via prioritaria di convenzioni con le università ed il centro nazionale delle ricerche. **(13)**